

RISOLUZIONE IN COMMISSIONE

La V Commissione,

rilevato che:

l'articolo 2, comma 3, della legge 20 dicembre 1996, n. 638 prevede la corresponsione all'Unione delle comunità ebraiche italiane, a decorrere dal terzo anno successivo al periodo di imposta in corso alla data di entrata in vigore della citata legge n. 638, di una quota pari all'8 per mille dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, sulla base delle scelte espresse dai contribuenti in sede di dichiarazione dei redditi annuale;

la citata legge n. 638, in forza del disposto dell'articolo 5, è entrata in vigore il 21 dicembre 1996: pertanto, l'anno di imposta a partire dal quale decorre il termine di tre anni per l'effettuazione dei versamenti relativi alla quota parte dell'8 per mille è il 1996;

in ragione di tale interpretazione, rispettosa dell'inequivoco tenore letterale della normativa citata, i versamenti in favore delle Comunità ebraiche dovrebbero essere realizzati nel 1999;

contrariamente, l'amministrazione finanziaria sostiene, come già avvenuto in altri casi analoghi, che l'anno a partire dal quale decorre il termine triennale sia quello di presentazione della dichiarazione dei redditi, e che pertanto il versamento deve essere effettuato a partire dal 2000: ciò in quanto il particolare meccanismo di calcolo delle quote dell'8 per mille spettanti alle singole confessioni religiose presuppone l'acquisizione delle dichiarazioni stesse al sistema informativo dell'anagrafe tributaria, nonché lo svolgimento di attività complesse da parte degli uffici del ministero delle finanze, le quali comportano notevoli aggravii di tempi;

le ragioni organizzative che potevano in passato giustificare tale interpretazione, legate ai lunghi tempi di acquisi-

zione delle dichiarazioni negli archivi informatici, devono considerarsi ormai superate, stante la riforma delle procedure di trasmissione delle dichiarazioni stesse, la quale è realizzata per via telematica entro lo stesso anno di presentazione;

il ritardo nella corresponsione delle somme relative all'8 per mille costituisce oggettivamente un grave danno per le comunità ebraiche, le quali incontrano notevoli difficoltà a far fronte alle proprie necessità finanziarie, stante il fatto che la stessa legge n. 638, all'articolo 4, ha contestualmente modificato l'articolo 30 della legge n. 101 del 1989, disponendo la riduzione da 7,5 a 2 milioni di lire dell'ammontare dei contributi annuali versati alle comunità stesse deducibile dall'Irpef: ciò risulta tanto più paradossale ove si consideri che la citata riduzione dell'importo deducibile massimo si giustificava nell'ottica della partecipazione dell'unione delle comunità ebraiche alla ripartizione del fondo dell'8 per mille;

sebbene l'accelerazione dei tempi di corresponsione degli importi spettanti non varrebbe a risarcire le altre confessioni religiose, nei confronti delle quali è stata applicata in passato un'interpretazione non corretta della disciplina, essa risulterebbe comunque doverosa sul piano della valutazione degli interessi della stessa Amministrazione, al fine di evitare l'insorgere di controversie nelle quali l'Amministrazione stessa finirebbe per soccombere, con evidenti conseguenze dal punto di vista del danno erariale;

impegna il Governo

a modificare la linea interpretativa finora seguita dal ministero delle finanze, così da renderla maggiormente aderente al dettato della legge n. 638 del 1996, consentendo la corresponsione, entro l'anno in corso, delle somme spettanti alle comunità ebraiche per le opzioni relative alle dichiarazioni dei redditi per il 1996, eventualmente anche mediante un meccanismo di acconto.

(7-00774) « Solaroli, Chiamparino, Benvenuto, Furio Colombo, Acciarini ».